

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1507)

DISEGNO DI LEGGE

*Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'8 luglio 1981
(V. Stampato n. 2656)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FORLANI)

e dal Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 luglio 1981*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6
giugno 1981, n. 284, concernente proroga al 31 dicembre 1983
delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11
luglio 1980, n. 312.**

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, recante proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, primo comma, le parole « 31 dicembre 1983 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 1983 »;

all'articolo 1, secondo comma, la cifra: « 8.127.000 » è sostituita dalla seguente: « 3.386.250 ».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 9 giugno 1981.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare al 31 dicembre 1983 le disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al fine di assicurare il regolare svolgimento del lavoro degli uffici giudiziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano sino al 31 dicembre 1983.

Il monte ore aggiuntivo indicato nel primo comma dell'articolo suddetto è integrato con n. 4.110.000 ore per l'anno 1981 ed è fissato in n. 7.312.000 ore per l'anno 1982 ed in n. 8.127.000 ore per l'anno 1983.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 18.000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano sino al 31 maggio 1983.

Il monte ore aggiuntivo indicato nel primo comma dell'articolo suddetto è integrato con n. 4.110.000 ore per l'anno 1981 ed è fissato in n. 7.312.000 ore per l'anno 1982 ed in n. 3.386.250 ore per l'anno 1983.

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1981.

PERTINI

FORLANI — DARIDA — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati)